REGOLAMENTO (CEE) N. 1372/90 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1990

recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'approvazione delle disposizioni che completano o armonizzano le definizioni dei vini frizzanti e dei prodotti della voce 2205 della nomenclatura combinata occorre prorogare di un anno le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3904/88 [4]; che inoltre l'esperienza acquisita dimostra che tale proroga non rischia di creare alcun inconveniente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del 31 dicembre 1989 è sostituita da quella del 31 dicembre 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

---

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.
(4) GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 9.